AM-tax
Studio Associato

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Il concordato preventivo biennale (DLgs. 12.2.2024 n. 13) - Come modificato dal decreto Legislativo del 07/08/2026 n.148

Premessa

Entro il 31 ottobre 2026 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2026) le imprese e i professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono aderire al Concordato Preventivo Biennale per le annualità 2026 e 2027. Si tratta di un accordo con cui il contribuente concorda in via preventiva con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta dei prossimi due anni, ottenendone in cambio una maggiore certezza fiscale e una serie di benefici che illustriamo di seguito.

Segnaliamo fin d'ora che chi rinnova l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027 può, contestualmente, sanare le annualità dal 2020 al 2023 attraverso uno speciale ravvedimento (la «sanatoria»), di cui diamo conto in un apposito paragrafo. È una valutazione che conviene affrontare insieme all'adesione, perché le due scelte sono collegate

Lo Studio è a disposizione per accompagnarVi in queste valutazioni, con le modalità e i costi indicati in chiusura

Che cos'è e come funziona

La proposta di reddito concordato è calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati per il 2025 e del modello ISA 2025 opportunamente compilato, attraverso il software «Il tuo ISA 2026 CPB». Il reddito concordato non può comunque essere inferiore a 2.000 euro. Sull'eventuale maggior reddito rispetto a quello dichiarato per il 2025 si applica un'imposta sostitutiva ad aliquota ridotta (10 per cento per chi ha un punteggio ISA pari o superiore a 8), mentre il reddito effettivo che dovesse eccedere quello concordato non viene tassato.

Chi può aderire

Possono aderire i contribuenti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che applicano gli ISA. È inoltre necessario non avere, con riferimento al 2025, debiti tributari o contributivi definitivamente accertati; chi li avesse può comunque accedere se, entro i termini per l'adesione, li estingue fino a riportare il debito residuo (compresi interessi e sanzioni) sotto la soglia di 5.000 euro. Una novità del decreto n. 148/2026 stabilisce che l'adesione presentata in mancanza di questi requisiti è semplicemente priva di effetti: non comporta quindi la decadenza dal concordato.

Chi non può aderire

Restano escluse alcune situazioni, tra cui: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre anni precedenti; alcune condanne penali in materia tributaria o societaria; il conseguimento, nell'anno precedente, di redditi esenti o esclusi da imposta in misura superiore al 40 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo; l'adesione al regime forfetario nel primo anno di concordato; le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) o le modifiche della compagine sociale realizzate nel primo anno. Verificheremo la Vostra posizione caso per caso

Come si aderisce

L'adesione si perfeziona con l'invio telematico del «Modello CPB 2026/2027», entro il 31 ottobre 2026 (2 novembre 2026), insieme alla dichiarazione dei redditi oppure in via autonoma. Entro lo stesso termine è possibile modificare o revocare un'adesione già trasmessa. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

I vantaggi dell'adesione

Aderendo, il contribuente: non è tassato sulla parte di reddito effettivo che eccede quello concordato; è escluso dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; accede ai benefici premiali del regime ISA (esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi entro le soglie di legge, esclusione dalla disciplina delle società non operative, anticipazione dei termini di accertamento); e paga l'imposta sostitutiva ad aliquota ridotta sul maggior reddito concordato. L'adesione non produce invece effetti ai fini IVA, che resta dovuta secondo le regole ordinarie.

La sanatoria per gli anni dal 2020 al 2023

Chi applica gli ISA e rinnova il concordato per il biennio 2026-2027 può chiudere le annualità dal 2020 al 2023 versando un'imposta sostitutiva. Il meccanismo è il seguente: si prende il reddito già dichiarato in ciascun anno, lo si incrementa di una percentuale che dipende dal punteggio ISA di quell'anno, e sull'incremento si paga l'imposta.

Punteggio ISA dell'anno	Incremento del reddito dichiarato
10	5 per cento
da 8 a meno di 10	10 per cento
da 6 a meno di 8	20 per cento
da 4 a meno di 6	30 per cento
da 3 a meno di 4	40 per cento
meno di 3	50 per cento

Sull'incremento così determinato si applica un'aliquota del 10 per cento se il punteggio ISA dell'anno è pari o superiore a 8, del 12 per cento se compreso fra 6 e 8, del 15 per cento se inferiore a 6; ai fini IRAP l'aliquota è del 3,9 per cento. Per le annualità in cui il contribuente è stato escluso dagli ISA a causa della pandemia da Covid-19 o del non normale svolgimento dell'attività, il reddito dichiarato è incrementato forfetariamente del 25 per cento, con imposta sostitutiva del 12,5 per cento (3,9 per cento ai fini IRAP), ridotta del 30 per cento. In ogni caso il versamento minimo è di 1.000 euro per ciascun anno, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in un'unica soluzione o in dieci rate mensili.

Il vantaggio è che, per gli anni sanati, l'Agenzia non potrà più rettificare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo casi particolari (come la decadenza dal concordato o procedimenti penali tributari). Va però tenuto presente che, aderendo alla sanatoria, i termini di accertamento per quegli anni si allungano fino al 31 dicembre 2029. La convenienza, quindi, va valutata caso per caso.

Cordiali saluti.

AMTAX STP S.r.l.